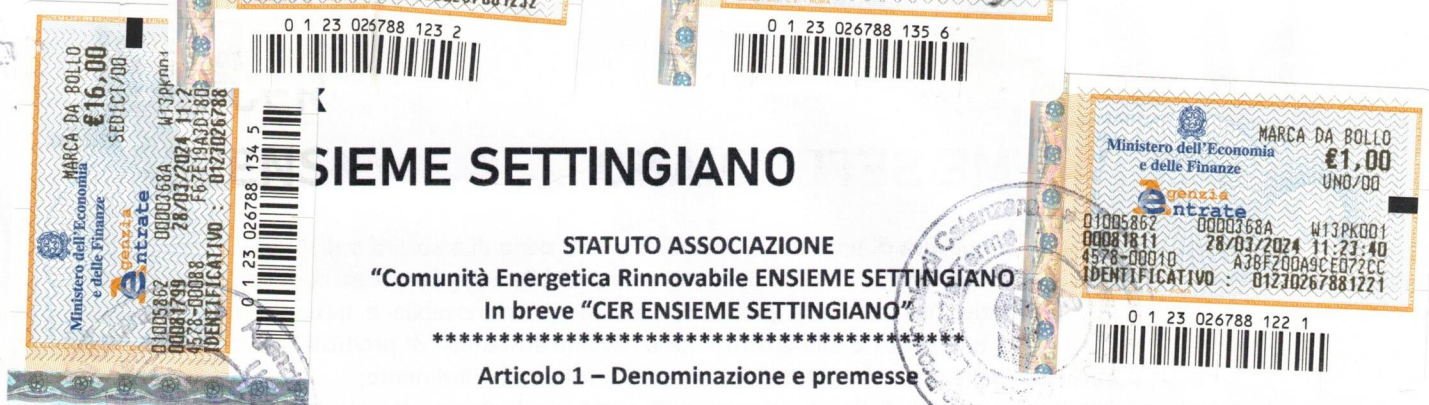




SIEME SETTINGIANO

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME SETTINGIANO"

In breve "CER ENSIEME SETTINGIANO"

Articolo 1 – Denominazione e premesse

È costituito, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile, l'*Associazione* non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata "Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME SETTINGIANO, in breve "CER ENSIEME SETTINGIANO" (di seguito "CER" o "Associazione"). L' *Associazione* aderisce alla FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME in breve "FONDAZIONE ENSIEME", con sede in Catanzaro, via Abruzzi nr. 34, costituita a rogito dott. Perrella Gianluca, notaio, in data 09 maggio 2023, nr. 106329 del Rep. 30600, nel prosieguo chiamata anche "FONDAZIONE". Tale adesione si esplica attraverso clausole statutarie appositamente predisposte ed autolimitazioni operative che attuano l'identità causale del rapporto associativo stabilito dai singoli soci, tanto nei confronti dell'Associazione, quanto della FONDAZIONE di cui appunto l'Associazione è membro Partecipante. L'Associazione – allo stesso modo della FONDAZIONE - si propone di perseguire il beneficio comune e operando, per il bene e il progresso della Patria e dell'Umanità, in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, ambiente e territorio, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, e tutti i portatori di interesse in genere, per ridurre la povertà economica, sociale, culturale ed energetica e valorizzare il territorio e le sue risorse culturali, produttive, professionali, sociali in ogni campo della vita umana, in ossequio agli statuti e regolamenti che la contraddistinguono e che vincolano tutti gli associati. L' *Associazione* è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali, nonché degli Statuti della Fondazione ed in conformità con i principi ed i valori etici e fondanti della stessa. L' *Associazione* prende atto di essere parte integrante del "Sistema EN-SIEME", quale rete sociale unitaria fondata sul principio del perseguimento del bene comune, di cui *longa manus* è la Fondazione Ensieme.

Articolo 2 – Sede e durata

L' *Associazione* ha sede nel Comune di SETTINGIANO alla Via John Fitzgerald Kennedy n. 2, per come indicato nell'atto costitutivo. L'eventuale variazione della sede potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L' *Associazione* opera in tutto il territorio su cui insiste la Cabina Primaria a cui afferiscono le utenze elettriche degli associati.

Articolo 3 – Statuto, finalità e attività di interesse generale

L' *Associazione* è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali di cui in premessa. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L' *Associazione* ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) verso tutti, soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162, dell'art.31 del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, dell'art.2 della legge regionale n.25/2020 e ss.mm. di svolgere tutte le attività da queste consentite. L' *Associazione*, ai sensi del Decreto CER n.414/2023 Allegato 1 Regole Operative CACER e TIAD, assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del suddetto Decreto CER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. L' oggetto sociale prevalente dell' *Associazione* è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

L' *Associazione* si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici in genere.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione, da eseguirsi inderogabilmente di concerto e utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Fondazione, le seguenti attività:

- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, (dagli emanati decreti attuativi del D. lgs n.199/2021) delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la

- proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
 - promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;
 - avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
 - stipulare, rilasciando mandato con rappresentanza alla Fondazione, accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
 - erogare qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti e purché condiviso con la Fondazione e da questo eseguito per come indicato nella Statuto della stessa.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno gestite secondo legge.

Tutti gli acquisti di servizi rilevanti ovvero che quelli riguardano l'espletamento delle proprie attività statutarie ovvero gli investimenti di ogni genere ovvero per necessità che dovessero palesare nel tempo gli associati, e di importo non irrisorio, saranno inderogabilmente e senza esclusione alcuna, veicolati o acquistati dalla Fondazione che vi provvederà ai sensi dello Statuto della stessa. Deroghe potranno essere concesse, per iscritto, dalla Fondazione per specifici affari e/o acquisti. L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

Articolo 4 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione e le quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 5 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predisponde il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 6 -Associati

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea o richiedendo l'intervento del Collegio dei Probiviri della Fondazione. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, nonché di quello della Fondazione, e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, tra cui la Fondazione Ensieme ed il Comune di **SETTINGIANO**;
- ordinari: coloro che richiedano l'iscrizione versando la relativa quota associativa.



ENSIEME SETTINGIANO



La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo dell'*Associazione* oltre che il gradimento favorevole da parte della Fondazione. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, di quello della Fondazione, nonché del diritto della Fondazione stessa di esprimere il qualsiasi momento, anche successivo all'adesione, il proprio gradimento sul richiedente e su ogni altro Socio dell'associazione, e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'*Associazione*.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'*Associazione* che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra i soci, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018. La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Tutti gli Associati sono tenuti a:

- versamento della quota associativa, in forma anticipata sull'esercizio contabile, nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea;
- devoluzione alla Fondazione di una quota minima per come indicato nell'Atto costitutivo dell'*Associazione* e pari al 5x1000 del valore complessivo delle imposte.

La partecipazione del Socio all'*Associazione* è aperta e volontaria e può avvenire contribuendo come segue:

- **Assetto BASE:** in cui il socio partecipa alla Configurazione energetica come utente consumatore e/o produttore, con i propri POD e con i propri impianti/apparati, presenti e futuri, e sempre che questi rispettino i requisiti normativi della Configurazione, contribuendo così allo sviluppo dell'associazione e godendo di tutti i benefici che derivano dall'appartenere all'*Associazione*;
- **Assetto ATTIVO:** in cui il socio dell'*Associazione*, oltre all'Assetto Base, contribuisce in modo attivo e propositivo alla Configurazione, con operazioni, quali quelle indicate di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) partecipando agli investimenti dell'*Associazione* ed ottenendo una remunerazione dell'investimento (secondo una logica di gestione del patrimonio mobiliare/risparmio);
 - b) mettendo a disposizione propri spazi (ad esempio la copertura o altri spazi anche non limitrofi) a favore dei progetti dell'*Associazione* o dei propri membri che ne facessero richiesta per interventi/impianti/apparati che dovranno essere inseriti nella Configurazione Energetica; per la concessione di detti spazi è riconosciuto al socio, dal soggetto concessionario, un canone annuale fissato nel regolamento della CER;

In caso di socio/Ente Pubblico (ad esempio un Comune), questo si impegna a partecipare, nella modalità "Assetto ATTIVO" alla vita dell'*Associazione*, ponendo in essere, qualora condivisi, tutti gli atti interni ed esterni necessari a consentire installazione di apparati e/o impianti (ad esempio impianti a fonte rinnovabile, sistemi di ricarica veicoli elettrici, o altro). La delibera di adesione all'*Associazione* dovrà contenere, oltre all'approvazione dell'Atto costitutivo e dello statuto dell'*Associazione*, anche l'impegno a:

- promuovere tra i cittadini l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile denominata "Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME SETTINGIANO" in breve "CER ENSIEME SETTINGIANO", anche attivando una manifestazione di interesse e iniziative conoscitive anche con il supporto della Fondazione Energie d'Insieme;
- qualora ritenuto utile, idoneo e nelle forme di rito, concedere in comodato d'uso, con diritto di prelazione per l'*Associazione* e/o i suoi membri che spazi di proprietà e nella disponibilità del Socio (ad esempio tetti per installazione impianti a fonte rinnovabile, suoli od aree per installazione sistemi di ricarica veicoli elettrici e relativi parcheggi per gli stessi), a beneficio dell'*Associazione* che nel facesse richiesta e sempre che gli usi di detti spazi portino, sviluppo e beneficio all'*Associazione*;
- valutando la possibilità di emanare atti e/o di adeguare quelli esistenti, fatta salva e restando, in ogni caso, impregiudicata la facoltà per il medesimo Socio/Ente pubblico, definito "**Assetto Attivo**", di manifestare, attraverso i propri organi competenti, altra e differente volontà quale espressione della libera e discrezionale determinazione attribuita agli stessi dall'ordinamento giuridico. Ai fini della possibile realizzazione di impianti e/o di qualsivoglia intervento previsto dallo Statuto dell'*Associazione* e per le specifiche finalità ivi espressamente contemplate, la gestione degli aspetti di natura economica (oneri concessori, diritti di superficie, canoni per l'occupazione di spazi pubblici, etc.) saranno definiti nel rispetto ed in conformità alla legislazione nazionale e regionale di settore vigente medio tempore, nonché in aderenza a quella regolamentare comunale applicabile, in quanto in vigore nella specifica materia.

La qualifica di Associato dà diritto a:

- partecipare all'assemblea con diritto di voto purché in regola sia con il pagamento della quota associativa e di quanto dovuto alla Fondazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'*Associazione*;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;

SETTINGIA

- essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed il Regolamento, nonché agli Statuti ed i Regolamenti della Fondazione, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio. L'esclusione può aver luogo per comportamento indegno del socio, sia rispetto agli Statuti e Regolamenti dell'Associazione che rispetto a quelli della Fondazione, che potrà segnalare il comportamento indegno al Consiglio Direttivo, il quale agirà tutelando l'Associazione e la Fondazione. L'esclusione può aver luogo per morosità del socio nel versamento delle quote associative e/o di quelle quote richieste e deliberate dal Consiglio Direttivo e/o della quota da devolvere alla Fondazione. È considerato moroso il socio che ritarda di oltre trenta giorni il versamento della quota suddette. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo. Gli associati danno sin d'ora mandato all'Associazione di provvedere alla richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa ed agli eventuali rimborsi e a tutti gli incentivi, anche in conto capitale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli associati prendono atto che l'Associazione, in quanto soggetto integrato nel "Sistema Ensieme", ha conferito nell'Atto Costitutivo, il mandato di rappresentanza esclusivo, ed irrevocabile, alla Fondazione per implementare, gestire la realizzazione dei progetti, incassarne i benefici e i provenienti di questi, dei servizi ancillari, delle attività di cui al presente Statuto, nonché di dare esecuzione al piano di riparto annuale dei benefici approvato annualmente dall'Associazione, secondo quanto previsto dagli statuti e regolamenti di Entrambi gli Enti (Fondazione ed Associazione). L'associato prende atto che la Fondazione eseguirà il mandato, come affidato per la gestione di tutti i progetti dell'Associazione, commissionando opere ed attività a soggetti qualificati secondo quanto indicato nel proprio Statuto, trattenendo le somme a essa dovute a qualsiasi titolo e rimborsando il resto dei benefici all'Associazione.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

- La qualità di associato si perde per recesso, dimissioni, esclusione, per come nei casi indicati nel presente Statuto e/o in quello della Fondazione oltre che per eventuale comunicazione di non gradimento da parte della Fondazione stessa. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. È possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente. È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto o da quello della Fondazione o nel suo Codice Etico. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. L'esclusione è dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione o la Fondazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, all'atto costitutivo, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi sia dell'Associazione che della Fondazione;
- non risulti gradito su comunicazione da parte della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è il rappresentante legale dell'Associazione.



ENSIEME SETTINGIANO



Articolo 10 -Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'*Associazione* e le sue decisioni obbligano tutti gli associati. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza (48 ore prima in caso di urgenza). L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'*Associazione*. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'*Associazione* con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, a favore esclusivo della Fondazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'*Associazione*, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto. L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- la quota associativa annuale;
 - l'utilizzo degli importi netti in entrata netti dalle attività svolte dall'*Associazione* nell'ambito del presente statuto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla Comunità Energetica dal D Lgs n.199/2021 e ss. per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità delibera di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'*Associazione* e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto; nel caso di scioglimento il patrimonio dell'*Associazione* verrà destinato alla Fondazione.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone. Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato tra i presenti, custodito presso la sede dell'*Associazione*. Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea. Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11 - Consiglio direttivo

L'*Associazione* è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, sempre dispari, di cui:

- nr. 1 (uno) membro permanente di nomina da parte della Fondazione Eni;
- nr. 1 (uno) membro permanente di nomina da parte della Pubblica Amministrazione Comunale che risulti tra i Soci Fondatori dell'*Associazione*;

Tutti i membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'*Associazione*. In ogni caso il Presidente del Consiglio Direttivo deve essere gradito alla Fondazione. Il membro del Consiglio Direttivo indicato dalla Fondazione può essere in qualsiasi momento sfiduciato dalla stessa, senza possibilità di opposizione alcuna da parte del soggetto sfiduciato, e sostituito dalla stessa con una comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo dell'*Associazione* ed al soggetto sfiduciato almeno trenta giorni prima. Il soggetto sfiduciato non potrà che svolgere atti di ordinaria amministrazione e comunque non potrà svolgere atti economico-finanziari e/o patrimoniali. Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima

della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea e alla Fondazione;
- promuovere e organizzare eventi associativi anche di concerto con la Fondazione;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi esclusivamente di importi di modesto valore e non riguardante le attività prevalenti e i progetti ordinari e straordinari indicati nel presente statuto, essendo tutti gli altri, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di singole attività inerenti la CER, la gestione degli investimento e le scelte dei fornitori o altro di rilevante importanza e non di importo modesto, demandati per espressa indicazione del presente statuto alla Fondazione, anche tramite mandato con rappresentanza alla stessa in atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.

Al Presidente spetta:

- rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione. Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva. Come prima nomina derivante dall'Atto costitutivo viene nominato a Presidente dell'Associazione il Sindaco pro-tempore del Comune di SETTINGIANO. Il Presidente in tale fase costitutiva eserciterà i poteri del Consiglio Direttivo sino alla nomina e costituzione del Consiglio Direttivo in base all'art. 11 del presente statuto.

Articolo 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente, ove nominato, esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 14 – Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché del Codice del Terzo Settore.

SETTINGIANO, lì 18/03/2024

Firma

Comune di SETTINGIANO

Sindaco pro-tempore

Formica Antonello



Firma

Fondazione ENERGIE D'INSIEME ETS

Avv. Prestia Salvatore

